

- 4) Una volta accertati gli «elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta» ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE, in combinato disposto con l'articolo 5 della direttiva 92/85/CEE — recepito nell'ordinamento spagnolo con l'articolo 26 della Ley de Prevención de Riesgos Laborales (legge in materia di prevenzione dei rischi sul lavoro) — e nell'ambito di una controversia relativa all'esistenza di un rischio durante il periodo di allattamento naturale con la conseguente dispensa dall'obbligo di lavorare — se si possa richiedere alla lavoratrice in periodo di allattamento di dimostrare, al fine di essere dispensata dal lavoro conformemente alla normativa nazionale — con cui è stato recepito l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 92/85/CEE —, che la modifica delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro non è tecnicamente e/o oggettivamente possibile o non può essere ragionevolmente richiesta e che non è tecnicamente e/o oggettivamente possibile o non può essere ragionevolmente richiesta l'assegnazione dell'interessata ad altre mansioni; o se, al contrario, spetti alle parti convenute (il datore di lavoro e l'ente erogatore della prestazione previdenziale connessa alla sospensione del contratto di lavoro) il compito di fornire tali prove.

⁽¹⁾ Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU 1992, L 348, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) il 27 gennaio 2017 — The Scotch Whisky Association, The Registered Office/Michael Klotz

(Causa C-44/17)

(2017/C 121/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: The Scotch Whisky Association, The Registered Office

Resistente: Michael Klotz

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un «impiego commerciale (...) indiretto [di un'indicazione geografica registrata per bevande spiritose]» ai sensi dell'articolo 16, lettera a), del regolamento (CE) n. 110/2008 ⁽¹⁾ postuli che l'indicazione geografica registrata sia usata in forma identica o simile sul piano fonetico e/o visivo ovvero se sia sufficiente che l'elemento controverso del segno susciti nel pubblico di riferimento un'associazione di idee di qualsiasi tipo con l'indicazione geografica registrata ovvero con la zona geografica.

In tale ultimo caso: se ai fini dell'accertamento dell'eventuale esistenza di un «impiego commerciale indiretto» rilevi altresì il contesto in cui sia inserito l'elemento controverso del segno, oppure se detto contesto non possa escludere un impiego commerciale indiretto dell'indicazione geografica registrata neanche qualora all'elemento controverso del segno si aggiunga un'indicazione della provenienza reale del prodotto stesso.

- 2) Se un'«evocazione» dell'indicazione geografica registrata di cui all'articolo 16, lettera b) del regolamento (CE) n. 110/2008 postuli la sussistenza di una somiglianza fonetica e/o visiva tra l'indicazione geografica registrata e l'elemento controverso del segno ovvero se sia sufficiente che tale elemento susciti nel pubblico di riferimento un'associazione di idee di qualsiasi tipo con l'indicazione geografica registrata oppure con la zona geografica.

In tale ultimo caso: se ai fini dell'accertamento dell'eventuale esistenza di un'«evocazione» rilevi altresì il contesto in cui sia inserito l'elemento controverso del segno oppure se detto contesto non possa escludere un'evocazione illegittima dell'indicazione geografica registrata neanche qualora all'elemento controverso del segno si aggiunga un'indicazione della provenienza reale del prodotto stesso.

- 3) Se, ai fini dell'accertamento dell'eventuale esistenza di un'«altra indicazione falsa o ingannevole» di cui all'articolo 16, lettera c), del regolamento (CE) n. 110/2008, rilevi altresì il contesto in cui sia inserito l'elemento controverso del segno oppure se detto contesto non possa escludere un'indicazione ingannevole neanche qualora all'elemento controverso del segno si aggiunga un'indicazione della provenienza reale del prodotto stesso.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 110/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; GU L 39, pag. 16.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 30 gennaio 2017 —
Frédéric Jahin/Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé**

(Causa C-45/17)

(2017/C 121/21)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Frédéric Jahin

Resistenti: Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 63, 64 e 65 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che:

- 1) il fatto che una persona iscritta a un regime previdenziale di uno Stato terzo rispetto all'Unione europea, diverso dagli Stati membri dello Spazio economico europeo o dalla Svizzera, sia assoggettata, come le persone iscritte alla previdenza sociale in Francia, ai prelievi sui redditi da capitale previsti dalla legislazione francese rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento [(CE) n. 883/2004] ⁽¹⁾ del 29 aprile 2004, mentre una persona iscritta a un regime previdenziale di uno Stato membro diverso dalla Francia non può, tenuto conto delle disposizioni di detto regolamento, esservi assoggettata, costituisce una restrizione ai movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, in linea di principio vietata dall'articolo 63 [TFUE];
- 2) in caso di risposta affermativa alla prima questione, una siffatta restrizione ai movimenti di capitali, derivante dal combinato disposto di una normativa francese, che assoggetta ai prelievi controversi tutti i titolari di determinati redditi da capitale senza di per sé operare alcuna distinzione a seconda del luogo della loro iscrizione a un regime previdenziale, e di un atto di diritto derivato dell'Unione europea, può essere considerata compatibile con le disposizioni di detto articolo del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, segnatamente:
 - alla luce dell'articolo 64, paragrafo 1, [TFUE], per i movimenti di capitali che rientrano nell'ambito di applicazione di quest'ultimo, in ragione del fatto che la restrizione deriverebbe dall'applicazione del principio di unicità della legislazione previsto all'articolo 11 del regolamento [(CE) n. 883/2004] del 29 aprile 2004, introdotto nel diritto dell'Unione dall'articolo 13 del regolamento [(CEE) n. 1408/71] del 14 giugno 1971, ossia a una data anteriore al 31 dicembre 1993, anche se i prelievi sui redditi da capitale in discussione sono stati istituiti o resi applicabili dopo il 31 dicembre 1993;
 - alla luce dell'articolo 65, paragrafo 1, [TFUE], in ragione del fatto che la legislazione tributaria francese, applicata in maniera conforme al regolamento [(CE) n. 883/2004] del 29 aprile 2004, opererebbe una distinzione tra contribuenti che non si trovano nella medesima situazione sotto il profilo del criterio vertente sull'iscrizione a un regime previdenziale;
 - in considerazione dell'esistenza di motivi imperativi d'interesse generale idonei a giustificare una restrizione alla libera circolazione dei capitali, fondati sul fatto che le disposizioni che potrebbero essere considerate costitutive di una restrizione ai movimenti di capitali provenienti dai paesi terzi o ad essi diretti rispondono all'obiettivo, perseguito dal regolamento [(CE) n. 883/2004] del 29 aprile 2004, della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).